

CAMERA DEI DEPUTATI N. 191

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERSANI, BIGNARDI, MARTONI

Presentata il 12 luglio 1968

Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importanza degli studi a livello *post*-universitario delle relazioni internazionali è ormai universalmente accettata. Appare quindi doveroso dare un tangibile riconoscimento alla Istituzione che ha non solo il merito di aver promosso per prima tali studi in Italia ma anche di averli fatti progredire con lodevole impegno ed apprezzabili risultati.

Tale istituzione è il Centro di alti studi internazionali con sede in Bologna, internazionalmente noto come Bologna Center della *School of Advanced International Studies* della *John Hopkins University* fondato nel 1955 in collaborazione con l'Università di Bologna. I rapporti tra il Centro e l'Università già abbastanza stretti ed amichevoli fin dall'inizio, nel giugno del 1966 assunsero carattere formale in seguito alla creazione della Facoltà di scienze politiche, poiché fra le due Istituzioni fu firmato un accordo di collaborazione reciproca in materia di scienze politiche, ivi incluso lo studio delle relazioni internazionali. L'accordo prevede che a partire dal quarto anno di esistenza della Facoltà di scienze politiche, sarà permesso ad alcuni studenti selezionati di entrambi gli Istituti di seguire corsi presso l'altra Scuola; inoltre dopo tale termine, verrà incrementato l'accordo di scambio relativo ai docenti ed i due istituti condurranno congiuntamente programmi di ricerca e collaboreranno all'organizzazione di cicli di conferenze.

Dall'anno della fondazione del Centro ad oggi gli studenti che hanno frequentato i corsi

sono stati 724 con una rappresentanza italiana di 114 studenti pari ad una percentuale del 15,7 per cento. Il Centro sino ad oggi ha potuto vivere e fare le sue prove, pur tra crescenti difficoltà finanziarie, grazie soprattutto ai fondi provenienti in massima parte dall'estero i quali purtroppo si dimostrano insufficienti alle nuove esigenze. Dato che ormai non si può più parlare di esperimento poiché la fase sperimentale è compiuta e pienamente riuscita, è giusto che ci sia un adeguato intervento statale.

E quindi in considerazione della posizione geografica e della funzione esercitata dal Bologna Center in Europa, e soprattutto in Italia, ove esso ha rivestito e riveste un importante ruolo culturale e dove è considerato uno dei maggiori simboli dell'amicizia e della collaborazione internazionale nel campo dell'istruzione superiore nonché per gli stretti legami che lo uniscono alla Università di Bologna che siamo venuti nella determinazione di presentare la seguente proposta di legge con la quale si prevede la concessione, tramite l'Università di Bologna, della somma di 50 milioni di lire al Centro di alti studi internazionali.

Siamo certi, onorevoli colleghi, che non potrà mancare la vostra approvazione al provvedimento che abbiamo l'onore di presentarvi, affinché sia permesso al Centro di Bologna di continuare la sua missione per il perseguimento di importanti mete nel campo scientifico e dell'intesa fra i popoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 all'Università di Bologna per il funzionamento del Centro di alti studi internazionali promosso in collaborazione con la *John Hopkins University*.

ART. 2.

All'onere di cui all'articolo 1 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per l'esercizio 1968 con una riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, mentre per gli esercizi successivi i fondi stessi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.